



# COMUNE DI VEZZA D'ALBA

PROVINCIA DI CUNEO  
Sede: VEZZA D'ALBA Via Mazzini 29  
C.F. 00517640041

Prot. N. 2474

**ORDINANZA n. 4 del 29/06/2017**

## **DIVIETO DI SOMMINISTRAZIONE E VENDITA DI BEVANDE IN BOTTIGLIE DI VETRO E DIVIETO DI UTILIZZO DI BOTTIGLIE DI VETRO NELLE AREE PUBBLICHE ED APERTE AL PUBBLICO**

### **IL SINDACO**

VISTA la circolare prot. N. 555/OP/000191/2017/1 del 7.6.2017 del Ministero dell'Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza inviata a tutte le Prefetture e Questure Italiane, concernente “il governo delle pubbliche manifestazioni – Dispositivi e misure strutturali a salvaguardia dell'incolumità delle persone”;

VERIFICATO che in occasione dei festeggiamenti della LEVA 1999 sono previsti eventi di pubblico spettacolo che potrebbero determinare un notevole afflusso di persone nell'area degli impianti sportivi di Via Salerio.

RITENUTO necessario procedere, in considerazione delle esigenze di pubblico interesse e di ordine pubblico, all'adozione di misure per assicurare la sicurezza dei partecipanti e, tra questi, di un provvedimento che preveda:

1. Il divieto di vendita e somministrazione di bevande in contenitori che possano risultare di pericolo per la pubblica incolumità, quali bottiglie di vetro;
2. Il divieto di utilizzo di bottiglie e contenitori di vetro, per il consumo di bevande, nelle aree pubbliche ed aperte al pubblico

RITENUTO di limitare i predetti divieti al giorno 30 GIUGNO 2017 presso l'area degli impianti sportivi di Via Salerio in occasione della serata di discoteca

VISTO l'art. n. 54 comma 4 del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267 TUEL;

VISTO L'ART. 9 del Regio Decreto 18/6/1931, N. 773 e s.m.i. *Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza*;

### **ORDINA**

per le motivazioni illustrate in premessa, nelle date di: **VENERDI' 30 GIUGNO 2017, dalle ore 18,00 alle ore 1,30 antimeridiane del giorno successivo, in occasione dei festeggiamenti della LEVA 1999 :**

1. **E' fatto assoluto divieto di vendere, somministrare e consumare bevande alcoliche e superalcoliche con gradazione superiore a 5°, in contenitori di qualunque specie e materiale”;**
2. **E' fatto assoluto divieto di somministrare e vendere bevande in bottiglie e contenitori di vetro. La somministrazione deve avvenire in bicchieri di carta o di plastica nei quali le bevande devono essere versate direttamente da chi effettua la somministrazione o vendita.**

3. **E' altresì fatto assoluto divieto di utilizzo di bottiglie di vetro, per il consumo di bevande, nelle aree pubbliche e aperte al pubblico**
4. **i suddetti divieti saranno operativi su tutta l'area degli impianti sportivi**

#### **AVVERTE**

- che gli organizzatori degli eventi e/o gli esercenti i pubblici esercizi sono responsabili del rispetto dei divieti sopra ordinati;
- che l'inottemperanza alla presente Ordinanza costituisce illecito amministrativo ed è punibile ai sensi dell'art. 7 bis, c.1 e 1bis del D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i., con la sanzione pecuniaria da € 25,00 ad € 500,00 con pagamento in misura ridotta pari ad Euro 50,00.
- La vigilanza sull'ottemperanza sarà effettuata dalla Polizia Municipale, dal Gruppo Volontari Nonni Attivi, dalle Forze dell'Ordine.

#### **DISPONE**

- Gli agenti della Polizia Municipale, gli Agenti della Forza Pubblica, il Gruppo Volontari Nonni Attivi, in supporto alla gestione dell'evento a rilevante impatto locale, sono incaricati della esecuzione della presente ordinanza e nello specifico per la prevenzione di qualsiasi ipotesi di rischio per i partecipanti alla manifestazione.
- Il gruppo Volontari Nonni Attivi è altresì autorizzato ad utilizzare i mezzi e la segnaletica in dotazione.

#### **DISPONE INFINE**

- che la presente Ordinanza sia resa pubblica mediante affissione all'Albo Pretorio, pubblicazione sul sito web istituzionale;
- che la presente ordinanza venga notificata agli organizzatori della manifestazione e che venga trasmessa:
  - alla Polizia Municipale dell'Unione di Comunità Collinare ROERO:TARTUFO E ARNEIS,
  - AL Gruppo Volontari Nonni Attivi
  - al comandante della stazione carabinieri di CORNELIANO D'ALBA

incaricati della esecuzione della stessa.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso con le modalità seguenti. Ai sensi degli articoli 3 e 5 della legge 7 agosto 1990, n° 241:

a. il provvedimento è impugnabile da chiunque vi abbia interesse entro il termine perentorio di sessanta giorni mediante ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale, o di centoventi giorni mediante ricorso straordinario al Capo dello Stato. Il termine decorre dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio.

b. il responsabile del procedimento è il responsabile dell'ufficio di Polizia Amministrativa.

c. l'ufficio presso il quale è possibile prendere visione degli atti: Comune di Vezza d'Alba – Via Mazzini 29 tel. 0173 65022 – fax 0173 65184 e-mail: info@comune.vezzadalba.cn.it

Vezza d'Alba, 29/06/2017



IL SINDACO

IL SINDACO  
Carla Bonino